

LICEO ARTISTICO STATALE DI VERONA
“ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE GENITORI”



In data 24 giugno 2024, a Verona in via delle coste n. 6, si sono riuniti i genitori (elencati nel presente Allegato “A”), degli alunni del Liceo Artistico Statale di Verona con la finalità di costituire, ed approvarne il relativo Statuto, dell’associazione Genitori dell’Istituto. L’associazione viene costituita come associazione non riconosciuta ai sensi dell’Art. 18 della Costituzione e Art.li 36, 37, 38 e 42 bis del c.c..

I presenti chiamano a presiedere in funzione di reggente protempore la riunione il Sig Giuseppe Denticò il quale a sua volta nomina segretario protempore verbalizzante il Sig. Maurizio Masi

Il reggente spiega che l’Associazione si prefigge gli scopi, quali quelli definiti ed elencati nello statuto che segue al presente Atto Costitutivo (Allegato “B”) di cui ne è parte integrante. Passa quindi ad illustrare i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto. I genitori proponenti oggi riuniti, in virtù di quanto previsto dalle norme vigenti, assumono il ruolo di soci fondatori. Il reggente, dopo aver dato lettura dello statuto, che è stato accettato dai predetti soci, viene posto in votazione, ed approvato all’unanimità. Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l’adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l’associazione venga denominata “ Geni..Arte” - associazione genitori, con sede in Verona, Via delle Coste n. 6 e stabiliscono che verrà convocata una successiva riunione per nominare i componenti del Consiglio Direttivo e le cariche esecutive. In sede transitoria e “Protempore”, si propongono volontariamente per le cariche direttive:

		firma per accettazione
Sig.ra Emanuela BIASI	PRESIDENTE	_____
Sig.ra Elisa ZAMPINI	VICEPRESIDENTE	_____
Sig. Maurizio MASI	TESORIERE	_____
Sig.ra Lara BIROLI	SEGRETARIO	_____

CONSIGLIERI (nr.2 per ogni anno scolastico; i consiglieri del 1° anno saranno nominati entro settembre)

ANNO SCOLASTICO	CONSIGLIERE	CONSIGLIERE
1° ANNO		
2° ANNO	Sig.ra Chiara RIGHETTI	Sig.ra Sara CESCHI
3° ANNO	Sig.ra Mary SOLINAS	Sig.ra Chiara FATTORINI
4° ANNO	Sig.ra Marzia FENERI	Sig.ra Daniela MEZZANI
5° ANNO	Sig.ra Alessia FONALE’	Sig.ra Emanuela BONVICINI

Lo statuto dell’associazione, allegato e reso parte integrante del presente atto, formato da 16 articoli, descrive tra l’altro le modalità di elezione ed i compiti delle varie cariche oltre alle specifiche riguardo i Gruppi di Lavoro. Propone che, prendendo conoscenza del predetto Statuto e approvandolo, ciascun genitore dia la propria adesione, su base volontaria. I soci fondatori dichiarano all’unanimità la loro volontà di affiliarsi all’associazione ed affidano al “Presidente Protempore” il compito di provvedere agli adempimenti richiesti.

Una volta convocata l’assemblea ed elette le cariche esecutive previste da statuto, Il Presidente, o suo delegato, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche previste dalle norme in titolo intese alla definizione, da parte dell’associazione, della personalità giuridica. Si dispone l’apertura di un conto corrente o di una carta di credito/debito ricaricabile a nome e per conto dell’Associazione Genitori delegando alla firma congiunta del c/c tre persone, tra cui il Presidente, il Tesoriere ed un delegato da individuarsi all’interno del consiglio direttivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si applicano le norme del Codice Civile e quelle delle altre vigenti leggi. Non essendovi altro da deliberare, il “Reggente ed il Presidente Protempore” sciogliono l’assemblea.

Sono presenti alla riunione i seguenti signori che si dichiarano concordi ad essere soci fondatori

<i>Cognome e Nome</i>	<i>luogo nascita</i>	<i>data nascita</i>	<i>residenza</i>	<i>codice fiscale</i>
DENTICO GIUSEPPE 2B				
EMANUELA BIASI				
LARA BIROLI				
MARIOLINA SOLINAS				
ALESSIA FORNALE'				
CHIARA FATTORINI				
BUBIANA CUGOLA				
MARZIA FENERI				
ZANELLA VALERIO				
CESCHI SARA				
ZAMPINI ELISA				
TYMOSHCHUK ALINA				
BONVICINI EMANUELA				
MARINI CRISTINA				
RIGHETTI CHIARA				
DANIELA MEZZANI				
MAURIZIO MASI				

Si allega lo statuto facente parte integrante del presente Atto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI

ART 1 - Costituzione e sede

Dai suddetti componenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una associazione denominata "**Geni..Arte**" Associazione Genitori, Ente non commerciale di tipo associativo, con sede presso il Liceo Artistico Statale di Verona –Via delle coste n. 6 a Verona.

ART 2 - Scopo e oggetto

L'Associazione Genitori agisce nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute non a scopo di lucro ed è basata sulla partecipazione attiva e volontaria; persegue quindi, in via esclusiva, finalità di affiancare la scuola mediante lo svolgimento di attività culturali, sociali, ludiche, ispirandosi all'idea di una scuola pubblica e statale in grado di offrire stimolo allo studio e concorrere alla costruzione di un solido senso civico. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa collaborare con la scuola, Dirigenza e Insegnanti, per rendere sempre più accogliente e produttivo il luogo in cui gli studenti si stanno formando. Non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, solo finalità culturali, indipendente da partiti o movimenti politici e/o confessionali. L'associazione non ha competenza su casi di carattere personale o che coinvolgano singoli studenti. Gli iscritti prestano la loro attività in modo volontario, libero e gratuito. L'unico onere deriva dal versamento della quota annuale di iscrizione. Essa agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basata sulla solidarietà e sulla partecipazione volontaria e si prefigge di:

- fornire aiuto e sostegno ai docenti ed al personale scolastico, ai genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, anche tramite passaggio di esperienze e competenze tra "vecchi e nuovi" Rappresentanti;
- favorire il collegamento tra i rappresentanti di classe e di istituto e le relazioni con gli altri organi collegiali e con la Direzione scolastica;
- promuovere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie affinché si realizzi una sempre più efficace alleanza educativa con la Scuola;
- formulare eventuali proposte per la definizione del POF (Piano dell'Offerta Formativa) PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) come previsto dal Regolamento sull'Autonomia (Art.3 comma 3 del dpr 275/99) e dalla Legge 107/2015;
- mettere a disposizione della scuola tempo, competenze, energie ed idee dei genitori;
- promuovere ed organizzare direttamente o indirettamente, pur non avendo scopo di lucro, iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per finanziare specifiche attività proposte dall'associazione stessa, progetti di solidarietà e progetti o attività della scuola;
- promuovere incontri formativi per i genitori, anche con la collaborazione della scuola o di esperti esterni;
- ricercare e mantenere rapporti con altre associazioni/comitati genitori di altre scuole del territorio, con il Coordinamento Genitori Scuole Superiori e con gli Enti Locali.

L'Associazione non perseguendo scopi di lucro, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altra associazione/comitato dei genitori che si dovesse costituire, in caso di scioglimento dell'associazione, oppure, qualora lo statuto lo preveda, sarà effettuata una donazione alla scuola. Gli utili o gli avanzi di gestione possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione è costituita per le finalità di pubblica utilità di cui all'art.3 del DPR 26 ottobre 1972 n.637 e all'art.25 lettera c) del DPR 26 ottobre 1972 n.643.

ART 3 - Competenza territoriale e affiliazioni

L'associazione potrà svolgere la propria attività in territorio nazionale. Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo temporaneo di enti e gruppi anche esteri che,

anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro affiliazione all'Associazione.

ART 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART 5 - Soci

Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto tutti gli associati hanno diritto di voto per tutto quanto le norme del c.c. e lo Statuto Sociale fa rientrare nelle prerogative dell'Assemblea degli associati. Tutti gli associati hanno diritto di accedere alle cariche sociali senza alcuna limitazione salvo quanto diversamente, di seguito, specificato per i soci onorari e per il Presidente del CdI (art. 6).. Possono far parte dell'associazione i genitori degli studenti del Liceo Artistico Statale di Verona e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la potestà legale di genitori. L'associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al Presente Statuto;

- Soci ordinari: sono, coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione;

- Soci onorari: coloro che di volta in volta, su proposta del consiglio Direttivo, vengono votati con delibera a maggioranza, dall'assemblea dei soci. La D.S. rientra di diritto in tale tipologia di soci;

- Soci sostenitori: sono i genitori che non hanno più figli che frequentano la scuola ma che desiderano restare soci ed aiutare l'associazione e la scuola nelle proprie attività istituzionali.

I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, onorari e amici. I soci onorari ed i soci sostenitori non possono ricoprire cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, ad eccezione dei soci onorari che possono pagare la quota associativa solo su base volontaria.

ART 6 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo (composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 Consiglieri);

Chi diventa socio, accetta e approva incondizionatamente il presente Statuto, ed il Regolamento interno nonché dei fini associativi. (ALLEGATO "C")

La quota associativa, che si stabilisce in € 5,00 (cinque) e non può essere rivalutata, tranne che non venga convocata ad hoc una assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare l'eventuale variazione a maggioranza assoluta (giusto quanto previsto dalle norme vigenti). La quota ha validità per l'anno scolastico corrente al momento del versamento della quota. I genitori rappresentanti del consiglio d'Istituto possono far parte dell'esecutivo ad eccezione del Presidente del Consiglio d'Istituto, il quale può essere chiamato, di volta in volta, a partecipare ai lavori del direttivo esclusivamente per consulenza, ciò allo scopo di facilitare e favorire lo stretto collegamento tra i componenti dell'associazione ed il Consiglio d'Istituto. Lo stesso precitato Presidente del Consiglio d'Istituto potrà essere socio ordinario dell'associazione. Il Presidente e il Vicepresidente dell'associazione così come il segretario ed il tesoriere e gli altri membri del direttivo vengono eletti alla prima riunione dell'assemblea tra coloro che si candideranno a far parte del Consiglio Direttivo ed alle predette funzioni. Pertanto l'assemblea voterà di volta in volta per ognuna delle predette cariche esecutive. L'associazione può altresì decidere di costituire, tra i suoi membri, apposite Commissioni per portare a termine compiti specifici. Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione

La qualità di Socio si perde al verificarsi di almeno una delle seguenti cause:

- a) recesso, con apposita richiesta, anche via mail, indirizzata al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;

c) radiazione

La radiazione di un Socio può avvenire quando questo non è in regola con la quota associativa per due annualità consecutive. In tal caso, per evitare la radiazione, dovrà presentare nuovamente la domanda di iscrizione, indirizzata al C.D. accompagnata dal versamento di tre quote complessive ossia: delle due quote pregresse non versate e della quota dell'annualità in corso. La radiazione può avvenire anche per altri motivi, nei casi in cui il Socio non ottemperi e rispetti le disposizioni del presente statuto, quando abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria che dovrà deliberare la conferma o meno della radiazione, a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione che dovrà essere validamente costituita. Il socio radiato non può essere riammesso. Vista l'assenza dello scopo di lucro dell'Associazione, per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell'Associazione, per i fini previsti, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal C.D., per lo svolgimento di specifici compiti e per l'espletamento di specifici incarichi. Non sono ammessi compensi periodici o una tantum per nessun motivo e per nessun membro o socio.

ART 7 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente o suo delegato, mediante comunicazione attraverso canali social (gruppo WhatsApp) almeno 15 giorni prima dalla riunione. La convocazione può avvenire anche mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, oppure, quando richiesto, con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti (ovvero alla prima riunione ed alla scadenza del mandato);
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari (ovvero alla scadenza del mandato);
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e con il segretario quale verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su

tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e con il segretario quale verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite quando è presente o rappresentato 1/3 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione/diffusione del verbale dell'assemblea per 10 giorni dopo l'approvazione mediante comunicazione/diffusione ai soci dell'Associazione. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART 8 - Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione verso soci e terzi. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei rapporti con le banche. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione, cura l'osservanza delle norme statuarie, vigila sul corretto perseguimento dei fini dell'Associazione. Il Presidente si rende interprete delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Presidente può delegare, al Vicepresidente, a uno o più Consiglieri o al Segretario, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Segretario e il C.D. curano l'esecuzione delle relative delibere. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri, inclusa la firma sociale, sono esercitati dal Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Tesoriere e in sub ordine dal Segretario. Il Presidente può delegare proprie funzioni al Vice-Presidente e conferire deleghe su specifiche questioni anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, informandone il Consiglio Direttivo stesso, alla prima riunione utile.

ART 9 – Vice Presidente

Il Vicepresidente riceve le direttive per lo svolgimento dei propri compiti dal Presidente.

Il Vicepresidente può, su emanazione delle direttive del Presidente:

- 1) convocare l'Assemblea dell'associazione e stabilire l'ordine del giorno;
- 2) presiede le assemblee dell'associazione;
- 3) rappresenta l'associazione su mandato del Presidente.

ART 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni anno. Esso è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. I membri del Consiglio sono rieleggibili al massimo per un secondo mandato, che può essere consecutivo e non. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Presidente, uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere e minimo 5, massimo 10 consiglieri (minimo uno e massimo due per ciascuno anno di frequenza dal 1° al 5° anno. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione dei soci, il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- nomina il Tesoriere ed eventualmente il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico;
- nomina il collegio dei probiviri per le controversie disciplinari;
- pubblica e diffonde informazioni varie sulle attività dell'associazione;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione e recessione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso, mediante canale social, o lettera o mail, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in subordine da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, o suo sostituto, e dal Segretario. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni anno. Il Presidente vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il combinato disposto dell'art. 20 comma secondo del c.c..

ART 11 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente, dirama gli avvisi di convocazione, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali di riunione delle Assemblee Genitori e del Consiglio Direttivo. In assenza del Tesoriere il Segretario cura la predisposizione dei bilanci. Oltre a quanto prescritto dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo ed il registro, in modalità digitale, dei soci iscritti ed in regola e dei soci decaduti, (per qualsiasi ragione)

Il Tesoriere viene designato dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, scegliendolo tra i consiglieri eletti o, mancando tra questi le competenze tecniche, potrà essere scelto tra i soci iscritti come membro cooptato. Il Tesoriere è tenuto ad esercitare la verifica di regolarità delle spese decise dal Direttivo e quindi provvedere al materiale pagamento, previa autorizzazione definitiva del Presidente. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere vengono conferiti poteri di ordinaria amministrazione nei rapporti con le banche. Il Tesoriere deve informare il Presidente ed Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, si prevede che, in caso di impedimento del Tesoriere, a svolgere le proprie funzioni, ovvero

nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo possano essere assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina: dal Presidente, o dal Vicepresidente o dal Segretario o da altro socio temporaneamente nominato su delibera del Direttivo. In ogni caso il Presidente o suo delegato, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di 30 giorni dall'evento per la nomina fra i suoi membri un successore.

ART 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili, questi ove presenti, di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie

ART 13 - Esercizi di bilancio e tenuta della documentazione

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal giorno 01-luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Independentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'eventuale rendita del patrimonio;
- b) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Gli attivi di bilancio devono essere esclusivamente capitalizzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutta la documentazione amministrativa è detenuta dal presidente in carica che può delegare il Vice presidente, o il segretario o il tesoriere. Il presidente uscente è tenuto a consegnare la suddetta documentazione entro 15 giorni dall'elezione del nuovo presidente. L'indirizzo-e mail dell'associazione è geniarte.24gmail.com. Tale indirizzo e-mail è gestito dal segretario dell'associazione su delega specifica del Presidente nonché dal Vicepresidente. Le credenziali di accesso saranno consegnate entro 10 giorni dalla loro elezione al presidente subentrante. Entro 15 giorni dalla nomina del nuovo tesoriere, il tesoriere uscente è tenuto a consegnare al nuovo tesoriere, con opportuno passaggio di consegne, il fondo cassa e il bilancio/prospetto di entrate e uscite, completo di tutte la documentazione giustificativa (scontrini, fatture donazioni, iscrizioni, ricevute etc).

ART 14 – Mailing List

Tutti i soci, i docenti, gli studenti e tutto il personale scolastico interessato, possono richiedere l'iscrizione alla mailing list della news letter dell'associazione, strumento di collegamento e comunicazione sulla vita e attività dell'associazione e della scuola. Annualmente vengono nominati almeno 2 Moderatori responsabili della gestione della mailing list.

ART 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 16 - NORME FINALI

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, facendo riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Luogo *Verona* lì *24 giugno 2024*

REGOLAMENTO ESECUTIVO

Il presente regolamento costituisce parte integrante all'Atto Costitutivo ed allo statuto dell'associazione "**Geni..Arte**"

Il Consiglio può comprendere sino a 15 membri e rimane in carica un anno. I membri potranno essere ricandidabile per un secondo mandato sempre della durata di un anno, ad eccezione dei membri consiglieri del 5°, salvo diversa permanenza, e sino alla nomina dei successori. Il decadimento dell'Associazione è anche possibile (art. 24 C.C) per violazione di Statuto, regolamenti e delibere; ostilità verso l'associazione; l'utilizzo dell'associazione per perseguire interessi extra-associativi; l'aver riportato condanne penali.

E' quindi facoltà del Consiglio Direttivo di proporre all'Assemblea la decadenza dall'Associazione in questione. L'Assemblea vota con maggioranza semplice. La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto viene ufficialmente approvato il giorno 24 giugno 2024 con effetto immediato.

VARIAZIONE AL PRESENTE STATUTO

La proposta di variazione allo Statuto è di competenza del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o dietro richiesta sottoscritta da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei soli iscritti in regola con i pagamenti, che delibera con voto palese. L'approvazione di eventuali variazioni passa con la maggioranza qualificata dei due terzi. Il trasferimento della sede legale associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Le riunioni dell'Associazione si svolgono nei locali del Liceo Artistico Statale di Verona. Il Presidente deve fare in tempo utile richiesta per la disponibilità dei locali al Dirigente Scolastico. La richiesta deve comprendere data, orario, e Ordine del Giorno.

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci in presenza o per delega.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione vanno devoluti ad altre associazioni operanti in analogo settore, secondo indicazioni dell'Assemblea che nomina il Liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, avanzi di gestione o riserve agli aderenti.

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Dirigente Amministrativo, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto. Lo Statuto viene altresì esposto sul sito web della "Associazione Genitori - **Geni..Arte**". Tutte le cariche associative e le prestazioni degli associati sono gratuite ed hanno durata annuale, e possono essere riconfermate per una sola volta, nel medesimo incarico, che può essere consecutiva e non. Il socio che ha già svolto due mandati in un incarico, potrà essere eletto in un incarico diverso, non consecutivo ai due precedenti incarichi, e potrà essere eletto per un solo mandato. In caso di necessità, nel corso dell'anno vi possono essere delle cooptazioni a cura del Consiglio Direttivo.